

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 82

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 febbraio 2014)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

21 FEB. 2014

DRP/I/XVII/D59/14

Roma, 21 febbraio 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell' 8 novembre 2013.

Con i migliori saluti.


Dario Franceschini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Nell'ambito della nuova disciplina dei contributi pubblici in favore delle imprese editoriali, recata dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, sono state introdotte nuove disposizioni anche per il settore dei periodici italiani pubblicati all'estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge, inserito dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103. La precedente normativa è stata esplicitamente abrogata con l'articolo 6, comma 1, lettera d-*bis*) dello stesso decreto legge.

Quadro normativo di riferimento

In particolare, con il comma 1 del predetto articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, è stata dettata la disciplina di carattere generale, che comprende l'individuazione delle tipologie di pubblicazioni per le quali può essere richiesto il contributo, i requisiti essenziali di anzianità di pubblicazione e di periodicità, oltre che la delimitazione delle risorse destinate al sostegno dei periodici in argomento, pari a 2 Mln di euro in ragione d'anno nell'ambito delle risorse stanziare per il sostegno alle imprese editoriali sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione richiama inoltre opportunamente il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, cioè il meccanismo della "ripartizione percentuale" delle risorse tra tutti gli aventi diritto nel caso in cui le stesse siano insufficienti a liquidare il contributo nella misura intera derivante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni di legge. Tale meccanismo, volto ad evitare sfondamenti del limite di spesa costituito dallo stanziamento annuale, risulta così vigente per tutte le tipologie di contributo alle imprese editoriali.

Con il comma 2 dell'articolo 1-*bis* sono stati delineati i criteri necessari alla quantificazione del contributo spettante ad ogni impresa che sia in possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze.

Con il comma 3 dell'articolo 1-*bis* è stato poi disposto che "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su



proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose”.

Alla previsione del regolamento di cui sopra si collega l'abrogazione del previgente regolamento (il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48) disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera d-*quater* del decreto-legge.

Schema del nuovo regolamento

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 3 dell'articolo 1-*bis*, è stato elaborato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica volto alla regolamentazione della materia delineata, nei suoi aspetti più generali, nei primi due commi dello stesso articolo 1-*bis*, qui illustrati al paragrafo che precede.

Con l'**articolo 1** si delimita l'ambito di applicazione della nuova disciplina, confermando che il sostegno è destinato ai giornali periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63.

Con l'**articolo 2** si disciplina la composizione della Commissione incaricata di deliberare la concessione dei contributi in argomento; naturalmente, la composizione rispecchia esattamente quanto disposto, sul punto, dal comma 4 dell'articolo 1-*bis*, che ha previsto la presenza, nell'Organo collegiale, di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri (in pari numero), della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (FUSIE), delle associazioni nazionali della Consulta Nazionale dell'Emigrazione, del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Con il regolamento vengono dettagliati il numero dei componenti di ciascuna rappresentanza, ed inoltre si chiarisce che il supporto della Commissione viene assicurato senza oneri dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei



Ministri e che ai componenti non è riconosciuto alcun compenso o rimborso. Non è prevista una durata della Commissione considerato che le sue competenze permangono per tutta la vigenza della normativa sul contributo; eventuali modifiche dei rappresentanti potranno essere introdotte mediante atti integrativi al D.P.C.M. istitutivo della Commissione stessa, previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

Con l'**articolo 3** sono disciplinati gli aspetti relativi alla presentazione delle domande di contributo e all'istruttoria (termine di scadenza, Autorità alle quali le domande devono essere presentate, documentazione necessaria). E' previsto che l'istruttoria per l'ammissione al contributo è curata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il supporto della competente Direzione Generale del Ministero degli affari esteri.

Gli aspetti innovativi introdotti dalla nuova normativa, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge, riguardano essenzialmente la diffusione e la vendita delle pubblicazioni, e quindi la necessaria documentazione dimostrativa, comprendente apposite relazioni di certificazione da parte di società di certificazione operanti nei paesi di riferimento. In relazione a questo aspetto, si è valutata l'opportunità di consentire che i dati relativi alle tirature, alla distribuzione ed alle vendite siano attestati, in alternativa alla predetta certificazione, da documentazione specifica (fatture quietanzate dei fornitori di materiali e servizi), in considerazione della estrema differenziazione di condizioni e di contesti sociali ed industriali (dai Paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo) nei quali si trovano ad operare le imprese destinatarie; in sostanza, l'obbligo generalizzato della certificazione condurrebbe all'automatica esclusione dalle provvidenze degli editori e delle realtà no-profit che operano in paesi, connotati da scarso sviluppo economico ed industriale, nei quali potrebbero peraltro non essere presenti società di certificazione. In ogni caso, al fine di evitare un generalizzato ricorso alle forme di documentazione "semplificate", è stato stabilito che in assenza della certificazione il contributo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 4, è ridotto nella misura del 30%. Naturalmente, stante il meccanismo di riparto "a torta" dello stanziamento, le corrispondenti risorse rifluiscono proporzionalmente a vantaggio delle imprese che hanno presentato la certificazione dei dati.



Con l'**articolo 4** vengono dettagliati i requisiti per l'attribuzione dei contributi, il cui possesso è accertato dalla Commissione di cui all'articolo 2 sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici. In conformità a quanto indicato nel decreto-legge, i requisiti richiesti sono diversi in relazione alle due categorie di periodici ammesse al contributo, editi all'estero ovvero editi in Italia. Ai commi 2 e 3 sono fissati i tetti per il contributo erogabile per ciascuna testata (5% dello stanziamento complessivo annuale) e per il numero di testate (massimo due) per le quali ciascuna impresa può chiedere il contributo; queste disposizioni sono finalizzate a conseguire una distribuzione il più possibile equilibrata delle risorse.

Con l'**articolo 5** sono precisati i criteri di riparto del contributo tra le imprese aventi diritto. Al comma 1 è stabilita la ripartizione percentuale delle risorse complessivamente definite (2 Mln di euro per anno) tra le due tipologie di pubblicazioni individuate dal decreto-legge n. 63 del 2012: 70 per cento dello stanziamento per le testate edite all'estero e il rimanente 30 per cento alle testate edite in Italia, conformemente a quanto previsto nel precedente Regolamento. I criteri sono naturalmente quelli individuati dal decreto-legge e ribaditi all'articolo 5. In particolare con il nuovo regolamento qui all'esame sono state riproporzionate le quote (e quindi la rilevanza) dei criteri, riducendo la quota "di base" destinata, in parti uguali, a tutte le imprese in possesso dei requisiti di legge e valorizzando, con l'attribuzione di una specifica quota di riparto, gli altri criteri legati al contributo offerto da ciascuna testata alla promozione del sistema Italia all'estero, alla rilevanza della consistenza informativa del periodico nonché alla sua diffusione presso le comunità italiane all'estero e all'apporto della diffusione della lingua e della cultura italiane, desumibili dal numero delle copie distribuite. Sono state, inoltre, aumentate le quote collegate al numero delle uscite del periodico ed al numero delle pagine pubblicate, ed è stata poi scorporata una quota specifica di contributo collegata alle effettive vendite certificate, così da rispettare pienamente il dettato della norma primaria.

Con l'**articolo 6** si prevede, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 63 del 2012, che ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, sia riservata una quota parte dell'importo



complessivo, pari al 3% di ciascuna delle quote destinate alle due categorie di periodici, ove gli stessi non soddisfino i requisiti indicati all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2012. Le risorse di cui alla quota di riserva sono ripartite in parti eguali tra i soggetti aventi diritto che facciano espressa domanda di voler concorrere alla quota di riserva. E' comunque previsto che il contributo così assegnato al singolo periodico non possa essere maggiore di quello spettante in virtù dell'applicazione dei criteri indicati all'articolo 5, comma 2 e che le eventuali risorse che si rendessero disponibili confluiscono nell'ammontare generale delle risorse da ripartire ai sensi del predetto articolo 5. Con tale previsione si è inteso garantire l'accesso al contributo anche a soggetti editoriali non particolarmente strutturati ma comunque importanti per i valori politico-culturali e religiosi che esprimono nelle comunità di riferimento. Con l'articolo 7 si precisa che le domande relative al contributo per l'anno 2013 potranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; ciò per esigenze di raccordo tra l'entrata in vigore della nuova normativa e l'avvio del procedimento per l'ammissione al contributo per l'anno 2013.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titolo: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero, in attuazione dell'art. 1-bis del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103

Referente: Cons. Francesco IANNELLI, Direttore Ufficio sostegno all'editoria – Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Nell'ambito della nuova disciplina dei contributi pubblici in favore delle imprese editoriali, recata dal decreto-legge 18 maggio 2012, n.63 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi in favore delle imprese editoriali" sono state introdotte nuove disposizioni anche per il settore dei periodici italiani all'estero. In particolare, la nuova disciplina, anche in questo settore, è volta a contemperare l'esigenza di introdurre - in linea con la regole più generali in materia di contributi all'editoria introdotte dal già citato decreto legge n. 63 del 2012 - criteri più rigorosi di accesso al contributo e maggiore certezza nella loro documentazione, con la necessità di continuare a offrire una forma di sostegno anche a testate che - pur non avendo un'organizzazione professionale strutturata - svolgono un'importante funzione di testimonianza della cultura italiana anche in paesi in via di sviluppo.

Le disposizioni sono finalizzate, poi, a razionalizzare l'utilizzo delle risorse attraverso l'individuazione di criteri di riparto tra gli aventi diritto, tenuto conto delle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, in proporzione al numero di effettive uscite documentate nel corso dell'anno, numero di pagine pubblicate, numero di copie effettivamente vendute e distribuite nell'anno solare. Tali meccanismi sono volti a realizzare l'obiettivo di una distribuzione delle risorse tra gli aventi diritto più equa e più efficace, in quanto imperniata su criteri che valorizzano l'effettiva presenza delle pubblicazioni nei paesi di riferimento, e quindi il loro effettivo apporto al conseguimento delle finalità (difesa e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, promozione del "sistema Italia") che la legge pone a base del sostegno pubblico.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

Fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 63 del 18 maggio 2012, il sistema dei contributi per i giornali periodici italiani editi e diffusi all'estero è stato regolato:

- dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (articoli 26 e 45);
- dal D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48;
- dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.



Per tali contributi, ancorati ad un quadro normativo eccessivamente risalente, il decreto legge n. 63 ha previsto (art. 1-bis) l'emanazione di una nuova disciplina regolamentare - contenuta nel presente schema di decreto - che renda più attuali le regole di attribuzione del predetto contributo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La precedente normativa è stata esplicitamente abrogata con l'articolo 6, comma 1, lettere d-bis), d-ter), d- quater) dello stesso decreto legge.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con i principi costituzionali in quanto è volto a tutelare, mediante il contributo pubblico, il pluralismo dell'informazione nelle sue diverse forme e diffusioni, in ossequio all'articolo 6 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non vi sono profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali né profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza previsti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sancita dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo in esame è volto all'attuazione di disposizioni normative di rango primario. Pertanto, non è utilizzabile lo strumento della delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame Parlamento e relativo stato dell'iter.

Su materia analoga a quella del provvedimento in esame non esistono al momento progetti di legge oggetto di esame da parte del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto del presente provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è stato predisposto in coerenza con i principi dell'ordinamento dell'Unione Europea. In particolare, la legge 5 agosto 1981 n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e



provvidenze per l'editoria" - che rappresenta la normativa base del sostegno all'editoria - è stata notificata alla Commissione europea e da questa successivamente autorizzata, così come anche la legge n. 7 marzo 2001, n.62, recante nuove norme sull'editoria e modifiche alla legge n. 416 del 1981, per la quale la Commissione Europea ha ritenuto l'insussistenza di infrazioni.

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame hanno natura tecnica e non incidono sui principi generali del quadro normativo vigente; pertanto le disposizioni del provvedimento risultano compatibili con gli obblighi comunitari.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure di infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nella materia oggetto del decreto, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nella materia oggetto del decreto, non risultano giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Norme di sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali si rinvencono nella legislazione di quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il presente provvedimento è emanato in attuazione della norma primaria contenuta nell'art. 1-bis del decreto legge n. 63 del 2012, pertanto, nel testo non sono presenti definizioni normative diverse da quelle già previste.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per dare attuazione all'art 1. bis del decreto legge n.63 del 2012.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il provvedimento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, né abrogazioni espresse di atti normativi in quanto le stesse sono state inserite nella norma primaria.

5) Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento regolatorio in esame non contiene disposizioni di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere interpretativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte riguardanti questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi, ad eccezione dell'adozione del D.P.C.M. istitutivo della Commissione incaricata dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e della predisposizione del relativo piano di riparto (articolo 2, comma 2).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economica -finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati già elaborati dal Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Schema di regolamento per l'attuazione dell'art. 1 *bis* del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103
Referente: Cons. Francesco IANNELLI, Direttore Ufficio sostegno all'editoria – Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sezione 1- Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Con il decreto legge 18 maggio 2012, n.63 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale", sono state delineate le nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno del settore editoriale con lo scopo di garantire significativi alleggerimenti dell'onere finanziario attualmente derivante dal vigente sistema di contribuzione *diretta*.

Nell'ambito della nuova disciplina dei contributi pubblici in favore delle imprese editoriali, recata dal già citato decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, sono state introdotte nuove disposizioni anche per il settore dei periodici italiani pubblicati all'estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge, inserito dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103. La precedente normativa è stata esplicitamente abrogata con l'articolo 6, comma 1, lettera *d-bis*) dello stesso decreto legge.

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

La disciplina dei contributi pubblici in favore della stampa periodica edita e diffusa all'estero, era contenuta in un quadro normativo risalente nel tempo (articolo 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n.416; D.P.R 15 febbraio 1983, n.48) non più rispondente all'evoluzione del settore e alle diverse realtà in esso presente. Con le disposizioni contenute nel decreto legge n.63 del 2012 (art.1 –*bis*) e nell'emananda disciplina regolamentare attuativa di tali disposizioni, si è inteso adottare una disciplina che renda più attuali le regole di attribuzione del predetto contributo a favore della stampa periodica all'estero, in coerenza con la disciplina generale in materia di contributi all'editoria e tenendo conto delle specifiche esigenze sociali ed economiche del settore.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Con il provvedimento in esame si introducono disposizioni che hanno come precipua finalità quella di garantire attraverso tale forma di finanziamento pubblico la diffusione della lingua e della cultura



italiane, nonché la promozione del “sistema Italia” all’estero. Gli obiettivi, di medio-lungo periodo, di tale regolamentazione sono molteplici.

In primo luogo si è posto l’obiettivo dell’efficienza (oltre che della correttezza) dell’utilizzo delle risorse destinate a questo tipo di sostegno; per questo, si parte da una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse: i potenziali destinatari delle provvidenze ed i criteri di attribuzione dei contributi sono, infatti, specificati con linearità e chiarezza nel testo del regolamento proprio al fine di assicurare la massima correttezza nella concessione dei contributi.

Di primo piano è anche l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica; l’impatto finanziario sul bilancio dello Stato della normativa in oggetto, infatti, resta assolutamente controllabile in quanto lo stanziamento è predeterminato dalla legge e costituisce limite annuale inderogabile di spesa.

Le disposizioni sono finalizzate, poi, a razionalizzare l’utilizzo delle risorse attraverso l’individuazione di criteri di riparto tra gli aventi diritto, tenuto conto delle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose cui è riservata un’apposita quota percentuale delle risorse, in proporzione al numero di effettive uscite documentate nel corso dell’anno, al numero di pagine pubblicate, numero di copie diffuse e vendute nell’anno solare. Tali meccanismi sono volti a realizzare l’obiettivo di una distribuzione delle risorse - tra gli aventi diritto - più equa e più efficace, in quanto imperniata su criteri che valorizzano l’effettiva presenza delle pubblicazioni nei paesi di riferimento, e quindi il loro effettivo apporto al conseguimento delle finalità (valorizzazione e diffusione della lingua e della cultura italiane all’estero, promozione del “sistema Italia”) che la legge pone a base del sostegno pubblico.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR;

Un importante indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati al punto B) e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR è rappresentato dalle relazioni che le Autorità diplomatiche competenti (Consolati o Ambasciate) rilasciano in sede di istruttoria attestanti la tiratura e diffusione del giornale e, più in generale, l’efficacia informativa del periodico per la comunità territoriale alla quale esso viene distribuito.

D) l’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

I soggetti destinatari delle provvidenze disciplinate dal presente intervento regolatorio sono imprese editrici o altri soggetti giuridici che editano periodici pubblicati e diffusi all’estero da almeno tre anni ovvero pubblicazioni, con periodicità almeno trimestrale, edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni.



Sezione 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il provvedimento in esame è stato preceduto da consultazioni con l'associazione di categoria più rappresentativa (F.U.S.I.E - Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero), finalizzate alla comparazione degli interessi coinvolti, tenendo conto, in particolare, dell'estrema diversità dei contesti territoriali, sociali ed economici e delle condizioni in cui operano i soggetti beneficiari del contributo.

Sezione 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione ("opzione zero")

L'opzione zero non è percorribile, sia a motivo delle criticità riscontrate nell'applicazione della normativa vigente, ormai risalente nel tempo, sia perché, come si è detto, l'emanazione del provvedimento regolamentare è prevista nello stesso testo della legge (il comma 3, dell'art.1 bis, sollecita, infatti, l'emanazione di un D.P.R che definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici italiani pubblicati all'estero, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo stanziato alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose).

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel corso dell'istruttoria propedeutica all'emanazione dell'intervento regolatorio sono state esaminate, anche in contraddittorio con le associazioni in sede di consultazione, le seguenti opzioni alternative:

- a) uniformare il settore dei contributi a favore della stampa periodica all'estero con la normativa generale sui contributi all'editoria ed in particolare con le disposizioni introdotte nel decreto legge n. 63 del 2012, che prevedono in capo alle imprese editrici specifici obblighi di certificazione dei bilanci e dei costi da parte delle società di revisione, nonché criteri di calcolo del contributo basati non più solo sulla tiratura e distribuzione dei giornali ma sulle copie vendute e sull'effettivo pagamento dei costi ammessi al contributo.

Nell'esaminare gli effetti conseguenti all'opzione a) si è valutato che l'imposizione generalizzata, a carico di tutti i soggetti richiedenti, dell'obbligo della certificazione se, da un lato, avrebbe indotto, anche in questo settore, maggiore certezza dei dati costituenti il presupposto per l'erogazione del contributo, nell'ottica di una distribuzione delle risorse più efficace, dall'altro avrebbe portato all'automatica esclusione dalle provvidenze degli editori e delle realtà no-profit che operano in paesi, connotati da scarso sviluppo economico ed industriale, nei quali - oltretutto - non sono adeguatamente presenti le società di



certificazione, per di più con aggravio dei costi non sostenibile da parte dei soggetti no-profit. Per questo, si è scelto di non rendere obbligatoria la certificazione dei dati, ma di incentivarne l'uso con un sistema di ripartizione del contributo che premia i soggetti che la adottano. Anche per quanto concerne la previsione di parametri ancorati esclusivamente al numero di copie vendute, senza tener conto anche dei dati relativi alla tiratura e alla distribuzione, è stato valutato che ciò avrebbe penalizzato fortemente le testate espressione di specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, diffuse spesso con carattere di gratuità ovvero con modalità che – in assenza di un vero e proprio prezzo di vendita – prevedono la corresponsione di un “contributo” volontario.

- b) La seconda opzione presa in esame è stata quella di lasciare inalterato il precedente sistema di produzione dei documenti, basato sull'allegazione di attestazioni e documenti contabili (quali le fatture), e di introdurre nuovi criteri concernenti il contenuto dei periodici, richiedendo un più elevato livello qualitativo dell'informazione, con tematiche più aggiornate ed ampie, non circoscritte al solo problema dell'emigrazione, oramai per molti aspetti superato. E' stato valutato che attraverso la previsione di tali criteri i periodici in argomento saranno incentivati a fornire un apporto più coerente con il conseguimento delle finalità – la difesa e la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero e la promozione del “sistema Italia” - che la legge pone alla base del sostegno pubblico.

Tuttavia, sempre con riferimento all'opzione b), si è ritenuto necessario riproporzionare le quote (e quindi la rilevanza) dei criteri, prevedendo una quota di riserva sullo stanziamento complessivo, pari al 3%, da ripartire in parti eguali alle testate che, pur non soddisfacendo tutti i criteri richiesti, siano però espressione di valori culturali e religiosi rilevanti nell'ambito delle rispettive comunità di riferimento

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Come già detto, l'intervento regolatorio è adottato in attuazione di una specifica disposizione legislativa. Gli effetti della normativa sulla platea dei destinatari restano sostanzialmente immutati in termini di quantificazione complessiva del contributo da erogare, stante l'invarianza delle risorse a tal fine stanziate dalla legge. Ma per il settore si determinerà il vantaggio di una distribuzione più



selettiva ed efficiente delle risorse pubbliche, maggiormente ancorata a parametri legati alla consistenza informativa del periodico, al suo contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, alla valorizzazione e diffusione della lingua e della cultura italiane nonché alla vendita del prodotto editoriale. E' stato valutato anche l'impatto della normativa sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione; a tal fine, in un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione delle procedure, è stato disposto che l'istruttoria venga svolta direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - D.I.E. con il supporto del M.A.E., a differenza del precedente sistema che prevedeva invece in capo al M.A.E. l'onere di curare una prima istruttoria preliminare, trasferendo poi tutta la relativa documentazione al D.I.E. ai fini del riesame e della liquidazione del contributo. Non si rilevano, quindi, svantaggi derivanti da eventuali incidenze sull'organizzazione e sull'attività di pubbliche amministrazioni.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Per quanto riguarda l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese, l'intervento regolatorio in esame, teso ad una più efficiente ripartizione delle risorse disponibili tra gli aventi diritto, produce effetti positivi per tutti i soggetti operanti nel settore, con particolare riguardo alle piccole imprese operanti in realtà territoriali connotate da scarso sviluppo economico ed industriale. Ciò nella piena compatibilità con la normativa comunitaria in ragione del fatto che il contributo in parola, essendo volto alla tutela e promozione del pluralismo dell'informazione, persegue un obiettivo di comune interesse.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

Il provvedimento in esame prevede, quale necessario onere informativo a carico delle imprese richiedenti il contributo, la trasmissione di tutta la documentazione propedeutica al relativo esame istruttorio. Gli adempimenti richiesti alle imprese non si discostano da quelli già previsti dalla precedente normativa, fatta eccezione per l'onere, introdotto dal presente provvedimento, della certificazione dei dati necessari per il calcolo del contributo (tiratura, diffusione e vendita del giornale) da parte di società di revisione operanti nel paese di appartenenza dell'impresa. Tale onere aggiuntivo è stato introdotto per uniformare il settore dei contributi alla stampa periodica all'estero con la normativa generale sui contributi all'editoria (ove è già previsto l'obbligo per le imprese



editrici della certificazione dei costi ammessi al contributo) ed ha lo scopo di garantire una maggiore certezza e trasparenza dei dati costituenti il presupposto per l'erogazione del contributo, nell'ottica di una distribuzione delle risorse più equa ed efficace, ancorata all'effettivo apporto al conseguimento delle finalità - difesa e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, promozione del "sistema Italia" - che la legge pone a base del sostegno pubblico.

Peraltro, al fine di tener conto dell'estrema diversità dei contesti territoriali, sociali ed economici e delle condizioni in cui operano i vari soggetti beneficiari del contributo, il suddetto onere informativo non è stato imposto obbligatoriamente alle imprese, ma è stata data facoltà alle stesse di produrre la documentazione con le medesima modalità previste nel previgente sistema; tuttavia per incentivare le imprese ad utilizzare le nuove modalità di certificazione è stato previsto, all'articolo 3, comma 3, del provvedimento, un meccanismo secondo cui le imprese che continuano a produrre la documentazione secondo le precedenti modalità più semplificate percepiscono il contributo con una diminuzione del 30%, e le risorse che in tal modo si rendono disponibili vengono ripartite proporzionalmente in favore delle imprese editrici che seguono la procedura di certificazione dei dati. Ciò premesso, avuto riguardo alle testate che sono state ammesse al contributo per l'anno 2011, all'ammontare delle provvidenze erogate, alla tiratura e diffusione dei giornali, alla realtà territoriale e al contesto economico e sociale in cui operano le testate, è stato stimato che l'onere informativo aggiuntivo della certificazione potrebbe riguardare una platea di circa quaranta imprese, di cui una parte (circa trenta su ottanta) che editano e diffondono le pubblicazioni all'estero ed un'altra (circa dieci su venti) che editano le testate in Italia e le diffondono prevalentemente all'estero. Si allega il prospetto per il calcolo dei costi informativi.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Gli effetti dell'intervento regolatorio sono condizionati principalmente dal permanere delle risorse finanziarie attualmente stanziare per l'erogazione del contributo.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'impatto sulla concorrenza è da considerare positivo anche alla luce del principio (positivizzato dal legislatore) di tutela del pluralismo dei mezzi di informazione. Gli interventi sono, poi, proposti per categorie di soggetti, salvaguardandone la parità di trattamento.



Più in particolare, le nuove disposizioni, mirate a concedere il contributo pubblico con criteri di maggiore selezione e di maggiore collegamento con gli indici oggettivi delle vendite effettive, della diffusione del prodotto editoriale e della valorizzazione delle lingua e promozione del sistema italiano all'Estero, tenendo propriamente conto di obiettivi di funzionamento concorrenziale del mercato, qualificando maggiormente l'azione di sostegno pubblico sul piano del pluralismo informativo, dell'efficienza imprenditoriale e del corretto funzionamento del mercato dell'editoria.

Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri gestisce le procedure amministrative di applicazione della normativa proposta, con il supporto istruttorio della Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

E' previsto l'inserimento della normativa nel sito del Dipartimento.

Per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio, si applicano gli strumenti già operativi nell'attuale sistema di contribuzione; in particolare si fa riferimento alle dichiarazioni e attestazioni delle Autorità consolari e diplomatiche.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione e ai fini della VIR riguardano la valutazione dell'apporto informativo recato dai periodici alla luce delle nuove disposizioni ed il livello di diffusione e/o vendita dei giornali nelle diverse realtà territoriali. Competenti all'espletamento della VIR sono i soggetti di cui al punto A).



ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Certificazione rilasciata da primarie società di revisione operanti nel Paese di riferimento attestanti la tiratura, la distribuzione e la vendita del periodico per area geografica (Art. 3, comma 3 dello schema del provvedimento)

Obbligo informativo:

Cittadini
 Imprese
 Introduzione
 Eliminazione
 Modifica (specificare): _____

Rivolto a:

Effetto del provvedimento:

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Oncosia (B/M/A)	Tempo (min) (1) / Costo (€) (2)
ELABORAZIONE DI DATI RELATIVI ALLA TIRATURA, DISTRIBUZIONE E VENDITA	C. PREDISPOSIZIONE DI MODULO DI ISTANZA/DENUNCIA/COMUNICAZIONI	M	400
FOTOCOPIARE I PROSPETTI RELATIVI ALLA TIRATURA, DISTRIBUZIONE E VENDITA	E. COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE	M	5
TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLE PRIMARIE SOCIETA' DI REVISIONE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE	G. TRASMISSIONE ALLA P.A. O A SOGGETTI TERZI	M	30
CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE	I. ARCHIVIAZIONE	B	10
Totale			445

(1) Per OI a carico dei cittadini.

(2) Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] **40 IMPRESE**

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] **1 VOLTA L'ANNO**



RELAZIONE TECNICA

Premessa

Con il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, sono state delineate le nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno del settore editoriale con lo scopo di garantire significativi alleggerimenti dell’onere finanziario attualmente derivante dal vigente sistema di contribuzione diretta.

Nell’ambito della nuova disciplina dei contributi pubblici in favore delle imprese editoriali, recata dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, sono state introdotte nuove disposizioni anche per il settore dei periodici italiani pubblicati all’estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 1-*bis* del citato decreto-legge, inserito dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

Oneri finanziari

Il **comma 1** del predetto articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 ha autorizzato la corresponsione dell’importo complessivo pari a 2 Mln di euro in ragione d’anno, per i contributi a favore dei periodici italiani all’estero, nell’ambito delle risorse stanziate per il sostegno alle imprese editoriali sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2012. Tale limite fa riferimento al meccanismo della “ripartizione percentuale” delle risorse tra tutti gli aventi diritto in base quale, nel caso in cui le stesse siano insufficienti a liquidare il contributo nella misura intera derivante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni di legge, si



procede al riparto proporzionale nella misura ridotta. Tale meccanismo, volto ad evitare sfondamenti del limite di spesa costituito dallo stanziamento annuale, viene quindi esteso anche a questa tipologia di contributo.

Lo schema del nuovo regolamento, adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 1-*bis*, conferma l'ambito di applicazione della precedente normativa (in base alla quale possono essere destinatari del contributo i periodici italiani pubblicati all'estero e pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero), introducendo peraltro requisiti temporali di anzianità più restrittivi (**articolo 1**); quindi, sotto il profilo dei possibili aventi diritto, la disciplina non subisce estensioni. Tale previsione normativa fa sì che la spesa per i contributi in questione non possa in alcun modo superare il limite di spesa costituito dalle risorse assegnate ogni anno specificamente per questo settore.

Per quanto concerne la Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne il riparto (**articolo 2 dello schema di decreto**), la stessa non comporta oneri per il bilancio pubblico.

L'art 1-bis, comma 4, infatti, espressamente prevede che "Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato". L'assenza di ulteriori oneri è stata ribadita anche dallo schema di regolamento sia avuto riguardo alle spese di funzionamento a supporto della Commissione, sia per quanto concerne i componenti.

Con l'**articolo 3** sono disciplinati gli aspetti relativi alla presentazione delle domande di contributo e all'istruttoria (termine di scadenza, Autorità alle quali le domande devono essere presentate, documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria). Trattasi, dunque di norma destinata alle imprese che intendono richiedere i contributi e contenente le linee guida per la corretta presentazione delle suddette domande di contributo, con alcuni aspetti



innovativi relativi alla certificazione della diffusione e della vendita delle pubblicazioni, La norma, di valenza meramente esplicativa, non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Con l'**articolo 4** vengono dettagliati i requisiti per l'attribuzione dei contributi. Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4 sono fissati dei tetti per il contributo erogabile per ciascuna testata (non più del 5% dello stanziamento complessivo annuale) e per il numero di testate (non più di due periodici) per le quali ciascuna impresa può chiedere il contributo; queste disposizioni sono finalizzate a conseguire una distribuzione il più possibile equilibrata delle risorse, evitandone la concentrazione in favore di poche imprese.

Anche tale disposizione non implica oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto, come si è già detto, lo stanziamento programmato di 2 Mln di euro in ragione d'anno costituisce il tetto di spesa complessivo per il contributo erogabile; peraltro, la previsione di tetti massimi anche per le singole imprese serve ad evitare che si realizzino concentrazioni di risorse in favore di poche imprese.

Con l'**articolo 5** sono precisati i criteri di riparto del contributo tra le imprese aventi diritto. Al comma 1, è stabilita la ripartizione percentuale delle risorse complessivamente definite (2 Mln di euro per anno) tra le due tipologie di pubblicazioni individuate dal decreto-legge e ribadite dall'art. 4 del regolamento: la ripartizione conferma la percentuale per i due gruppi stabilita con il precedente Regolamento di cui al D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48. Per cui, a prescindere dal numero dei destinatari dei contributi, non muta l'onere finale a carico dello stato, preventivamente fissato dallo stesso.

I criteri sono quelli individuati dal decreto-legge e ribaditi all'articolo 5. In particolare con il nuovo regolamento qui all'esame sono state riproporzionate le quote (e quindi la rilevanza) dei criteri, riducendo la quota "di base" destinata, in parti uguali, a tutte le imprese in possesso dei requisiti di legge e valorizzando, con l'attribuzione di una specifica quota di riparto, gli altri criteri



legati al valore contenutistico del periodico, in relazione alla promozione del sistema Italia all'estero, alla rilevanza della consistenza informativa, nonché alla sua diffusione presso le comunità italiane all'estero e all'apporto della diffusione della lingua e della cultura italiane, desumibili dal numero delle copie distribuite. Sono state, inoltre, aumentate le quote collegate al numero delle uscite del periodico ed al numero delle pagine pubblicate, ed è stata poi scorporata una quota specifica di contributo collegata alle effettive vendite certificate, così da rispettare pienamente il dettato dell'articolo 1-bis del decreto-legge.

La norma è destinata, fondamentalmente, agli uffici che dovranno procedere alla erogazione di tali sulla base dei criteri qui indicati e, sempre, nei limiti della somma stanziata in bilancio.

L'articolo 6, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1-bis, comma 3, del decreto legge, dispone che ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, sia riservata, nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota di riserva pari al 3% di ciascuna delle quote destinate alle due categorie di periodici, da ripartire in parti eguali tra i soggetti aventi diritto che facciano espressa domanda di voler concorrere alla quota di riserva. E' comunque previsto che il contributo così assegnato al singolo periodico non possa essere maggiore di quello spettante in virtù dell'applicazione dei criteri indicati all'articolo 5, comma 2 e che le eventuali risorse che si rendessero disponibili confluiscono nell'ammontare generale delle risorse da ripartire ai sensi del predetto articolo 5.

Infine l'articolo 7 prevede che, in fase di prima applicazione, le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013 siano presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato


19 NOV. 2013

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI PERIODICI PUBBLICATI ALL'ESTERO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 LUGLIO 2012, N. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed in particolare gli articoli 1-bis e 6;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;

SENTITE le Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.

ART. 2

(Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero nonché di predisporre i relativi piani di ripartizione, opera presso il Dipartimento per informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è così composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che la presiede;



- b) da quattro rappresentanti designati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - c) da quattro rappresentanti designati dalla Direzione Generale per gli italiani all'estero del Ministero per gli affari esteri;
 - d) da due rappresentanti designati dalla Federazione unitaria della Stampa italiana all'Estero (FUSIE);
 - e) da due rappresentanti delle associazioni nazionali dell'emigrazione designati dalla Consulta nazionale dell'emigrazione;
 - f) da due rappresentanti designati dalla commissione per l'informazione e comunicazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE);
 - g) da due rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
3. I servizi di segreteria a supporto della Commissione sono assicurati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per le spese di funzionamento.
 4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.
 5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei suoi componenti, di cui almeno quattro rappresentanti delle amministrazioni interessate. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 3

(Presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande per la corresponsione dei contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1 sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.
2. Per i periodici pubblicati all'estero le domande sono presentate alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore e da questa trasmesse al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 maggio di ogni anno. Per i periodici editi in Italia la domanda è presentata al suddetto Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
3. Le domande sono corredate da apposita certificazione rilasciata da primarie società di revisione operanti nel Paese di riferimento attestante la tiratura, la distribuzione e la vendita del periodico per area geografica, secondo quanto indicato all'articolo 5, comma 2. In alternativa, l'editore può allegare alla domanda la documentazione dimostrativa della tiratura dichiarata, della distribuzione e delle copie vendute mediante presentazione delle copie autenticate delle fatture, munite di quietanza di pagamento, del fornitore del servizio o dei materiali. In tale ultimo caso, l'ammontare del contributo, determinato secondo i criteri indicati dall'articolo 5, è diminuito della misura del 30 per cento ed i fondi resisi così disponibili sono ripartiti proporzionalmente in favore delle imprese editrici che adottano la procedura di certificazione dei dati, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.



ART. 4

(Requisiti e criteri per l'attribuzione dei contributi)

1. Sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la Commissione di cui all'articolo 2 accerta il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per i periodici editi all'estero: la regolare pubblicazione da almeno tre anni, con periodicità almeno trimestrale nell'anno solare di riferimento; la trattazione, con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana, di argomenti di interesse della comunità italiana all'estero nel rispetto dei contenuti specificati all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63;
 - b) per i periodici editi in Italia: la pubblicazione con periodicità almeno trimestrale nell'anno solare di riferimento; la regolare iscrizione delle imprese editrici al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) da almeno tre anni; la diffusione prevalentemente all'estero; la trattazione di argomenti di interesse della comunità italiana all'estero, nel rispetto dei contenuti specificati all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63.
2. Il contributo per ciascun periodico non può superare il limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63.
3. Il contributo può essere richiesto fino ad un massimo di due periodici.

ART. 5

(Riparto dei contributi tra gli aventi titolo)

1. Nel rispetto del limite complessivo di spesa stabilito dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, i contributi spettano:
 - a) nella misura del 70 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi all'estero, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - b) nella misura del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi in Italia, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Nell'ambito delle rispettive quote indicate al comma 1, lettere a) e b), i contributi sono così ripartiti:
 - a) 10 per cento in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;
 - b) 5 per cento in parti uguali fra gli aventi titolo che contribuiscano in modo significativo alla promozione del sistema Italia all'estero e presentino una consistenza informativa di particolare rilevanza;
 - c) 20 per cento in ragione della diffusione presso le comunità italiane all'estero e dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, quali desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell'anno solare di riferimento;
 - d) 30 per cento in proporzione al numero di effettive uscite documentate nel corso dell'anno;
 - e) 30 per cento in proporzione al numero delle pagine pubblicate per ciascun numero, rapportate al formato tipo di cm 43 '59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
 - f) 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute, anche in formato digitale tramite abbonamenti documentati.



ART. 6

(Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali, religiose)

1. Ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, ove non soddisfino i requisiti indicati all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, è riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all'articolo 5, comma 1. Nella domanda di cui all'articolo 3 l'editore chiede di essere ammesso a concorrere alla quota di riserva, anche in via subordinata, rispetto alla concessione del contributo di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli aventi titolo in parti eguali. Il contributo assegnato al singolo periodico non può essere maggiore di quello spettante in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2. Le somme eventualmente non attribuibili ai sensi del presente articolo confluiscono nelle risorse da ripartire ai sensi dell'articolo 5.

ART. 7

(Norme finali)

1. Le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013 sono presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



21 FEB. 2014

Mod. UTLOIS-CON



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIE 0002822 R-4.14.16
del 06/02/2014



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 438

Roma, addì 05/02/2014

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
3986/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DPR CRITERI E
MODALITÀ CONCESSIONE
CONTRIBUTI A FAVORE DEI
PERIODICI PUBBLICATI
ALL'ESTERO - ART. 1 -BIS
DECRETO LEGGE N. 63 DEL 2012**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

Segretario Generale

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO
INFORMAZIONE E EDITORIA**
(.....)

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 03986/2013

Oggetto:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero, a norma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota DIE0016151P-4.14.16 del 10 dicembre 2013 pervenuta il 16 dicembre 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede il parere in ordine allo schema di decreto indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;

Premesso.

L'art. 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 giugno 2012, n. 103, stabilisce al comma 3 che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e a favore di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni.

Lo schema di decreto presidenziale, trasmesso per il parere in attuazione della disposizione testé indicata, si compone di sette articoli che danno attuazione alle disposizioni dettate dal menzionato articolo 1-bis.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione della disciplina regolamentare riproducendo, nella sostanza, quanto disposto dal citato art. 1-bis al comma 1.

L'art. 2 reca la composizione della commissione prevista dal comma 4 dello stesso art. 1-bis, che ha il compito di deliberare la concessione dei contributi in argomento.

L'art. 3 disciplina, in particolare, tutti gli aspetti concernenti la presentazione delle domande di contributo (termini di scadenza, autorità abilitate a ricevere le domande, documenti necessari per l'istruttoria, attività assegnate alle rappresentanze diplomatiche e consolari, ecc.). La disposizione in parola prevede che i dati riferiti alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita delle pubblicazioni sono certificati da società di revisione operanti nei paesi di riferimento, ma consente in alternativa a tale certificazione la facoltà per le imprese interessate di produrre documentazioni specifiche (in particolare le fatture quietanzate). Tuttavia la norma, al fine di evitare il ricorso generalizzato a quest'ultima forma semplificata di documentazione, prevede che in assenza della certificazione il contributo dovuto sia diminuito nella misura del 30% e che le somme in tal modo resesi disponibili vengano ripartite tra le imprese che adottano la certificazione.

L'art. 4 fissa i requisiti per ottenere i contributi, il cui possesso è attestato dalla Commissione di cui all'art. 2 in base all'istruttoria svolta dal Dipartimento per

l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto della Direzione Generale del Ministero degli Affari Esteri competente. I requisiti previsti sono differenziati a seconda che trattasi di periodici editi all'estero ovvero di pubblicazioni edite in Italia.

La stessa norma prevede, poi, un tetto massimo per ciascuna testata del contributo erogabile al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle risorse.

L'art. 5 stabilisce i criteri di ripartizione dei contributi tra gli aventi diritto prevedendo una ripartizione percentuale delle risorse disponibili tra i due tipi di pubblicazioni individuate dal decreto-legge e attribuendo il 70% delle risorse ai periodici editi all'estero e il 30% alle pubblicazioni edite in Italia e diffuse all'estero. Il comma 2, nell'ambito delle quote come sopra stabilite, fissa i criteri di ripartizione delle stesse nell'ambito di ciascuna delle due categorie individuate.

L'art. 6 dà attuazione alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 63/2012 prevedendo che i periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose siano comunque ammessi alla ripartizione di una quota fissa delle risorse stanziata a norma dell'art. 1-bis, qualora non soddisfino i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 1-bis.

L'art. 7, infine, prevede che le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013 possono essere prodotte nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso regolamento.

Considerato:

In via preliminare la Sezione osserva che, per l'osservanza della disciplina recata dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252 (regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L. 11 novembre 2011, n. 180 concernente norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese), si rende necessario che lo schema di regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale corredato, in allegato, dell'elenco analitico dei nuovi oneri informativi, ora di natura obbligatoria, posti a carico dell'Amministrazione nella materia del riparto dei contributi oggetto dello stesso regolamento (in particolare l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 1, lett. a) del presente schema di regolamento).

Conseguentemente, all'art. 1 dello schema – che ripetendo pedissequamente il contenuto del comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 63 sarebbe altrimenti da espungere in quanto meramente ripetitivo della norma di legge – occorre aggiungere dopo il primo periodo il seguente: “Al presente regolamento è allegato l'elenco di cui al d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante”.

L'art. 2 disciplina, come si è detto, la Commissione incaricata di accertare i requisiti di ammissione ai contributi in argomento. Ad un'analisi rigorosa delle norme tale organismo potrebbe ritenersi impropriamente inserito nell'ambito della disciplina regolamentare in esame, stante l'interpretazione letterale del comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge. Tuttavia, la previsione nel presente regolamento di detta commissione risponde ad un'esigenza sistematica della materia che la Sezione ritiene debba apprezzarsi positivamente.

Per un corretto funzionamento dell'organismo peraltro, al comma 5, tenuto conto della articolata composizione della Commissione, si suggerisce di modificare il quorum stabilito per la validità delle riunioni in modo da individuare - in ogni caso - una chiara maggioranza strutturale e deliberativa (ad esempio escludendo dal quorum per la validità delle riunioni il Presidente).

L'art. 3, come si è visto, introduce due sistemi alternativi di accertamento dei requisiti attinenti alla tiratura ed alla diffusione delle pubblicazioni, privilegiando il sistema delle certificazioni con una riduzione del contributo del 30% nei confronti delle imprese che ricorrano al sistema della documentazione semplificata.

Tale differenziazione appare anche al Collegio giustificata dalla necessità di evitare il ricorso eccessivo alla documentazione semplificata; tuttavia si ritiene di richiamare la particolare attenzione dell'Amministrazione sulla previsione

concernente la redistribuzione delle somme risultanti da tale decurtazione a favore delle sole imprese che hanno utilizzato il sistema della certificazione. Sembrerebbe, invero, misura più equa l'utilizzazione di tali risorse con l'obiettivo di aumentare semmai il numero dei destinatari del contributo.

L'art. 4 riguardante i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi assume una valenza centrale rispetto all'intero schema di regolamento poiché fissa sostanzialmente le linee guida ai fini di una corretta applicazione delle norme in esame anche con riferimento al successivo art. 5, che reca le modalità e i criteri di riparto dei contributi tra i soggetti aventi titoli e muniti dei requisiti richiesti.

Nei sensi ora indicati si deve preliminarmente osservare che l'intero art. 5 va esaminato ed interpretato, pertanto, alla luce delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge.

In particolare, sull'art. 5 con riferimento alla lettera f) del comma 2, si suggerisce, per maggiore aderenza al testo di legge, di sostituire le parole finali "tramite abbonamenti documentati" con le seguenti: "a fronte di corrispettivi o abbonamenti rispettivamente documentati".

Si rileva poi, che il successivo art. 6, il quale determina, a mente dell'ultimo periodo del citato comma 3 dell'art. 1-bis, la riserva della quota parte dell'importo complessivo comunque spettante alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, dovrebbe logicamente precedere il riparto previsto dell'art. 5 tra le due categorie di destinatari dei contributi.

Risulta, infatti, di tutta evidenza della lettura della norma primaria richiamata che le pubblicazioni che esprimono appartenenze politiche, culturali e religiose rappresentano, rispetto alle due categorie principali (periodici editi all'estero e pubblicazioni edite in Italia e diffuse all'estero), un genus che gode di un trattamento speciale costituito dalla riserva, cosicché si desume che la determinazione di tale riserva non può che precedere la determinazione del riparto percentuale nei confronti delle due branche di pubblicazioni destinatarie dei

contributi in possesso dei requisiti prescritti.

In merito, poi, allo stesso art. 6 si osserva che al comma 2 il secondo periodo andrebbe comunque riformulato in maniera più chiara e puntuale come segue: “Il contributo assegnato al singolo periodico non può essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui alle lettere a), b) c), d) e), f) del comma 2 dell’art. 5”.

Infine l’art. 7, che reca le norme finali, andrebbe più correttamente rubricato come “norme transitorie e finali”, tenuto conto che nella sostanza la disposizione tende a ricomprendere nella fase di prima applicazione del regolamento in esame anche le domande di contributo relativo all’anno 2013.

Con riguardo, infine, al preambolo dello schema di d.P.R. si ritiene utile - sul piano formale - di suggerire di inserire un apposito capoverso che richiami lo schema di d.P.C.M. n. 252 del 2012 sopracitato e, al terz’ultimo capoverso, di indicare “le competenti” commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole in ordine allo schema di regolamento in esame con le modificazioni ed integrazioni suggerite nei sensi di cui in motivazione.

L’ESTENSORE
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Massimo Meli